



2024/2183

3.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2183 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2024

**che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, di subtilisina e di alfa-amilasi, la 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528), un preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104), un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528), la 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233), un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104, l'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953, un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 146250, un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143945, un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Trichoderma reesei* ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da *Bacillus subtilis* CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da *Bacillus licheniformis* ATCC SD-6525 sono stati autorizzati come additivi per mangimi («additivi per mangimi in questione») rispettivamente dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011 <sup>(2)</sup>, (UE) 2016/899 <sup>(3)</sup>, (UE) 2017/440 <sup>(4)</sup>, (UE) 2017/896 <sup>(5)</sup>, (UE) 2020/164 <sup>(6)</sup>, (UE) 2020/166 <sup>(7)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione, del 19 aprile 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, di subtilisina e di alfa-amilasi come additivo per mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 104 del 20.4.2011, pag. 7, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2011/389/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/389/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 15, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2016/899/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/899/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione, del 13 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus amyloliquefaciens* (PTA-6507), *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50013) e *Bacillus amyloliquefaciens* (NRRL B-50104) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition) (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 74, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/440/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/440/oj)).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione, del 24 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* (ATCC SD-6528) come additivo per mangimi in forma solida destinati a tutte le specie di pollame e di suini (diversi dai suinetti lattanti) [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd] (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 123, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2017/896/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/896/oj)).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 37, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/164/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/164/oj)).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.] (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 43, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/166/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/166/oj)).

(UE) 2021/2051<sup>(8)</sup>, (UE) 2021/2096<sup>(9)</sup>, (UE) 2023/1167<sup>(10)</sup>, (UE) 2023/1703<sup>(11)</sup> e (UE) 2023/1713<sup>(12)</sup> della Commissione.

- (2) Il titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione, Danisco (UK) Ltd (operante anche con la denominazione Danisco Animal Nutrition), ha presentato una domanda in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella quale propone di modificare il nome del titolare delle autorizzazioni degli additivi per mangimi in questione in Genencor International B.V.
- (3) La proposta di modifica dei termini delle autorizzazioni è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
- (4) Affinché Genencor International B.V. possa avvalersi dei propri diritti di commercializzazione, è necessario modificare i termini delle autorizzazioni in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713.
- (6) Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno concedere un periodo di transizione durante il quale possano essere esaurite le scorte esistenti.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(8)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* PTA-6507, *Bacillus velezensis* NRRL B-50013 e *Bacillus velezensis* NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.) (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 19, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/2051/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2051/oj)).

<sup>(9)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasì prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.] (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 187, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/2096/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2096/oj)).

<sup>(10)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione, del 15 giugno 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 146250 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutti i suini (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (GU L 155 del 16.6.2023, pag. 6, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1167/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1167/oj)).

<sup>(11)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasì prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143953 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasì prodotta da *Trichoderma reesei* CBS 143945 come additivo per mangimi destinati a specie avicole, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e specie suine minori (suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe in lattazione), dell'autorizzazione di tale preparato per suinetti lattanti e specie suine minori (suinetti lattanti) (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) e che abroga il regolamento (UE) n. 337/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/997 (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 3, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1703/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1703/oj)).

<sup>(12)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione, del 7 settembre 2023, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasì prodotta da *Trichoderma reesei* ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da *Bacillus subtilis* CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da *Bacillus licheniformis* ATCC SD-6525 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori (titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd rappresentata nell'Unione da Genencor international B.V.) (GU L 221 dell'8.9.2023, pag. 51, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/1713/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1713/oj)).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 2*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/899**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 3*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/440**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 4*

**Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/896**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 5***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/164**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 6***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/166**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 7***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 8***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 9***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 10***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 11***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Danisco (UK) Ltd rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.»;
- 2) nella seconda colonna della tabella dell'allegato, i termini «Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.» sono sostituiti dai termini «Genencor International B.V.».

*Articolo 12***Misure transitorie**

Gli additivi per mangimi in questione, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme applicabili prima di tale data, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN